



COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA DI CUNEO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/03/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTICINQUE**, del mese di **MARZO**, alle ore **14:00** nella sede del Comune di Briga Alta, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica e secondo le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, approvato con Deliberazione C.C n.12 del 09.04.2022 il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANTERI FEDERICA	SINDACO	SÌ
ALBERTI IVO	VICE SINDACO	NO
CAMPERO ROBERTO	CONSIGLIERE	SÌ
LANTERI MARCO	CONSIGLIERE	SÌ
BRUNA GIORGIO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTIROLI CARLO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTERO NICOLETTA	CONSIGLIERE	SÌ
CAPELLI ELENA	CONSIGLIERE	SÌ
AMORETTI LAURA	CONSIGLIERE	SÌ
BARUFFALDI GIOVANNA	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale presenti:	9
	Totale assenti:	1

Partecipa quale Segretario RANISE CORRADI dr. Raffaele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che i Consiglieri Lanteri Marco, Capelli Elena, e Amoretti Laura partecipano alla seduta consiliare in modalità videoconferenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, LANTERI FEDERICA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 in data 30/06/2020 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che in particolare all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 751, che *“...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*;
- al comma 752, che *“... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento...";

- al comma 758, che "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati... d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993";

VISTO l'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nel quale è ricompreso questo Comune, e che pertanto i terreni in esso ubicati sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) in virtù del disposto di cui alla lettera d) all'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO CHE ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può ritenersi ragionevolmente soddisfatto, applicando per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale vigenti al 31/12/2022;

DATO ATTO quindi della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito in ordine al presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Lanteri Federica)

Acquisito in ordine al presente provvedimento il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Lanteri Federica)

Con voti unanimi, favorevoli e palesi resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI APPLICARE, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
 - ✓ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
 - ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
 - ✓ fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - ✓ aree fabbricabili: aliquota pari al 0,00 per mille.
 - ✓ fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - ✓ detrazione per abitazione principale di Legge.
2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023.
3. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).
4. DI DICHIARARE con separata, unanime votazione favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: LANTERI FEDERICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03/04/2023 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Briga Alta, li 03/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2023**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANISE CORRADI dr. Raffaele